



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE CALABRIA - CATANZARO

RICORSO

per il **COMUNE DI ALBIDONA** (C.F. 81001050780), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Filomena Di Palma, con sede legale in Albidona, Vico II Principe Umberto Snc, giusta delibera di Giunta Comunale n. 5 del 13.02.2021, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti su foglio separato, dall'Avv. Paolo Clarizia (C.F.: CLRPLA82C31H501O – Fax: 06/32609846 – Pec: paolo.clarizia@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata paolo.clarizia@pec.it.

CONTRO

- la **REGIONE CALABRIA**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

- il **COMUNE DI PORTIGLIOLA**, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*;

- il **COMUNE DI CAPISTRANO**, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Calabria n. 14118 del 21.12.2020 e dei relativi allegati, recante approvazione della “*Graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e delle domande ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e con indicazione dell'importo ammesso a finanziamento comprensivo di quota regionale e dell'eventuale cofinanziamento*”, relativa all'Avviso Pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria 2014-2020;

- del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Calabria n. 226 del 16.1.2020 e del relativo allegato, recante approvazione della graduatoria provvisoria;

- di tutti i verbali della Commissione di Valutazione, ivi compresi il n. 4 del 21.3.2019, n. 5 del 25.3.2019 e n. 6 del 8.4.2019;

- per quanto occorrer possa dell'Avviso Pubblico e, in particolare, del punto 12;



- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

FATTO

Nell'ambito delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2000-2006 certificate sul POR Calabria FESR 2007/2013, la Regione Calabria ha indetto, in data 6.7.2018, l'Avviso Pubblico *“per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria”* per un ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento pari a 100 milioni di euro destinati ai Comuni della Regione Calabria.

In particolare, con il citato Avviso la Regione Calabria ha inteso selezionare i Comuni della Regione per l'assegnazione di un finanziamento, di importo massimo di 1.500.000,00 euro ciascuno, per *“Progetti Integrati”* volti alla valorizzazione dei Borghi della Calabria attraverso *“la realizzazione di interventi circoscritti in grado di determinare ricadute turistico-promozionali e di promuovere e incentivare la domanda turistica nazionale e internazionale, migliorando l'offerta e l'accoglienza del territorio, anche in un'ottica di stagionalizzazione del turismo”* (cfr. art. 3).

Il Comune di Albidona ha presentato regolare Domanda di agevolazione, corredata da un Progetto, sulla base del formulario predisposizione dell'Amministrazione regionale, di ben 85 pagine con il quale ha enucleato il programma di interventi da realizzare e i relativi obiettivi, analizzando dettagliatamente il contesto territoriale, socio-economico e storico del Comune.

Il progetto presentato dal Comune prevede lo sviluppo dell'offerta economica, culturale e turistica di Albidona mediante la valorizzazione dell'arte e dell'artigianato per il rilancio del sistema produttivo locale, elaborato con l'Associazione Borghi Autentici d'Italia mediante:

- a) l'acquisto e recupero Palazzo Dramisino per trasformarlo nella Casa delle Arti e dei Mestieri e Museo dell'Arte Musicale con miglioramento dell'aspetto estetico del tessuto insediativo limitrofo
- b) la realizzazione della Casa delle Arti e dei Mestieri con l'attivazione di un Laboratorio culturale e didattico di liuteria, un Cultural Lab di fotografia ambientale e un Cultural Lab sulla lavorazione di pietra e mosaici della tradizione artistica della sibaritide;



c) realizzazione del progetto “*La comunità ospitale: gente che ama ospitare*” in sinergia con l’associazione Borghi Autentici d’Italia mediante la predisposizione di una “*piattaforma integrata di strumenti*” che coinvolgono il territorio in maniera integrata per creare un contesto di qualità e competitivo allo scopo di facilitare la realizzazione di una “esperienza” unica da parte dell’ospite e forme di residenzialità temporanea, oppure di insediamento per piccole e medie imprese.

All’esito della valutazione dei progetti, ai sensi dei criteri di selezione e premialità previsti all’art. 12 dell’Avviso, con Decreto dirigenziale n. 226 del 16.01.2020, la Regione, preso atto delle risultanze della Commissione di Valutazione, ha comunicato la graduatoria provvisoria delle domande presentate con i relativi punteggi.

Il Comune di Albidona si è posizionato provvisoriamente al numero 138 in graduatoria, con un punteggio totale di 33,40.

A seguito della ostensione degli atti, il Comune, con nota prot. n. 454 del 18.2.2020, ha proposto istanza di riesame formulando osservazioni e chiedendo la revisione dei punteggi ottenuti con riferimento a numerosi criteri di valutazione, automatici e discrezionali.

Con l’impugnato Decreto Dirigenziale n. 14118 del 21.12.2020, inopinatamente l’Amministrazione Regionale, dopo aver respinto l’istanza presentata dal Comune, ha approvato la graduatoria definitiva, confermando il punteggio ottenuto nella graduatoria provvisoria pari a **33,40**, con conseguente esclusione del Comune dai Progetti finanziabili.

Il Comune di Albidona si vede quindi costretto a ricorrere dinanzi Codesto Ecc.mo T.A.R. avverso gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, gravemente illegittimi e lesivi dei propri diritti e interessi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DELL’AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI BORGHI DELLA CALABRIA | VIOLAZIONE DELL’ART. 97



CLARIZIA ASSOCIATI

COST. | DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE | ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIOE PUBBLICITÀ.

L'Avviso pubblico indica, all'art. 12, i criteri di selezione e premialità dei progetti presentati dai Comuni, demandando la valutazione delle proposte di Progetto integrato all'attività della Commissione di valutazione all'uopo nominata.

Il criterio A "*Contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi del Progetto Strategico*", prevede l'assegnazione di 40 punti, suddivisi in 4 sub-criteri di valutazione.

Nello specifico, e per quanto qui di interesse, il **sub-criterio A.3** prevede l'assegnazione di **7 punti** (sui 40 punti totali) per le "*Proposte presentate da Comuni che hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale (quali ad es: adesione all'associazione I Borghi più belli d'Italia; conferimento del marchio di qualità Bandiera arancione del Touring Club Italiano; adesione a Borghi Autentici; città slow; ecc.) nonché di disposizioni di tutela culturale e/o paesaggistica, che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici-culturali-paesaggistici*".

In coerenza con quanto previsto dall'Avviso, nella seduta riservata del 25.03.2019, come risulta dal verbale n. 5, la Commissione si è determinata, con riferimento a tale subcriterio, nel senso che "*il punteggio sarà assegnato solo in presenza di riconoscimenti nazionali e internazionali che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali e paesaggistici*".

In osservanza dell'Avviso e in coerenza con quanto previsto dal subcriterio A.3 in esame, il Comune di Albidona, nella sezione dedicata del "*Progetto*", rubricato "A.3.", **ha espressamente dichiarato di aver conseguito l'adesione all'Associazione Borghi Autentici d'Italia.**

Tuttavia, da quanto emerge dall'esame della griglia di valutazione dei progetti, la Commissione di valutazione ha assegnato alla proposta progettuale della ricorrente, per il subcriterio A.3, **il punteggio 0 su 7.**



A seguito della istanza di riesame presentata dal Comune, l'Amministrazione regionale, con riferimento a tale criterio di valutazione, ha respinto la richiesta con la seguente motivazione: *“Per quanto attiene ai criteri di tipo oggettivo si conferma il punteggio assegnato e riportato nella graduatoria trasmessa [i]n data 31.07.2019. In particolare, per quanto attiene al sub criterio A.3, si richiama il contenuto del verbale n. 4 del 21.03.2019 e n. 5 del 25.03.2019 laddove la Commissione si è determinata nel senso di attribuire il relativo punteggio (del tipo on/off) solo in presenza di riconoscimenti nazionali e internazionali che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali e paesaggistici”* (cfr. pag. 20 del Decreto Dirigenziale n. 14118 del 21.12.2020).

I.1. L'operato della Commissione e la conseguente motivazione contenuta nel provvedimento conclusivo del procedimento si pone in evidente violazione dell'art. 12 dell'Avviso.

Il sub criterio di valutazione in esame è un criterio di assegnazione **automatico**, (con modalità del **tipo on/off**), ossia sulla base del possesso o meno da parte del comune partecipante di *“riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale [...]”*.

Del resto, la stessa Commissione, come risulta dal verbale n. 4 del 21.03.2019, ha rilevato che *“A seguito di confronto, la Commissione ha deciso di rinviare la valutazione del subcriterio A.3. ritenendolo di **“tipo on/off”**”*.

Si tratta, dunque, di un criterio che comporta l'attribuzione automatica di un punteggio fisso, ossia affatto graduabile, strettamente dipendente dalla circostanza che il partecipante possieda o meno lo specifico parametro previsto dal criterio di valutazione, *“riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità”*; di talché la Commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio 0 al Comune che non presentava l'elemento richiesto e un punteggio pari a 7 al concorrente che invece dichiarava il possesso di *“riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità [...]”*.

È il medesimo subcriterio a fornire un elenco di riconoscimenti utili, a titolo esemplificativo, al conseguimento del punteggio massimo di 7 punti, così delineando il perimetro del criterio di



CLARIZIA ASSOCIATI

valutazione in questione, “*quali ad es: adesione all’associazione I Borghi più belli d’Italia; conferimento del marchio di qualità Bandiera arancione del Touring Club Italiano; adesione a Borghi Autentici; città slow; ecc.*”.

Ebbene, nella specie, il Comune di Albidona ha reso, in pedissequa osservanza dell’Avviso, una specifica dichiarazione nella sezione “A.3.” del progetto del seguente inequivocabile tenore “**Il Comune di Albidona ha aderito all’Associazione Borghi Autentici d’Italia**”.

Infatti, con Delibera del Consiglio del Comunale n. 12 del 27.07.2018, il Comune ha deliberato l’adesione all’Associazione “Borghi Autentici D’Italia”, la quale precedentemente aveva accolto la manifestazione d’interesse del Comune medesimo dopo averne verificato, con esito positivo i requisiti previste dai regolamenti dell’Associazione medesima.

L’Associazione ha ad oggetto la promozione dello sviluppo e la valorizzazione dei Borghi caratteristici italiani, con particolare riferimento ai patrimoni architettonici, urbani, culturali, turistici, sociali ed identitari e in tale cornice strategica si pone come missione principale quella di supportare i propri associati nella promozione e sviluppo di azioni ed interventi di cambiamento e miglioramento.

Le ragioni per le quali l’Amministrazione regionale ha inteso valorizzare, tra l’altro, l’adesione all’Associazione Borghi Autentici d’Italia con una premialità di 7 punti sono chiare: l’adesione all’Associazione attesta *ex se* la qualità dell’offerta e dell’accoglienza da parte del Comune aderente anche in un’ottica di turismo sostenibile.

Il Manifesto dell’Associazione, infatti, espressamente approvato da tutti i comuni aderenti, ivi compreso il Comune di Albidona, definisce i criteri e le modalità per l’uso della denominazione “Borgo Autentico d’Italia”, vincolando gli associati ad acquisire strategie pubbliche e politiche locali coerenti con i principi della sostenibilità ambientale e sociale e con la qualità urbana e culturale al fine di preservare e valorizzare il patrimonio identitario delle comunità locali e le risorse di valore del territorio, e, nel contempo, sono fissati obiettivi e proposte di iniziative e progetti volti a valorizzare i borghi caratteristici e le loro comunità.



CLARIZIA ASSOCIATI

Di talché, a fronte di tale dichiarazione nonché della documentata adesione all'Associazione Borghi Autentici d'Italia, la Commissione avrebbe dovuto attribuire automaticamente 7 punti al progetto del Comuni di Albidona.

Pertanto, la valutazione operata dalla Commissione nell'assegnazione del punteggio risulta all'evidenza, del tutto illogica e comunque errata, in evidente contrasto con l'art. 12 della *lex specialis*, atteso che il sub-criterio di valutazione A.3 era meramente oggettivo, senza che quindi dovessero esercitarsi apprezzamenti discrezionali da parte della Commissione.

Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto attribuire al Comune di Albidona 7 punti, con conseguente attribuzione di un punteggio totale maggiore e relativa ammissione alle agevolazioni richieste.

Invero, la corretta attribuzione dei 7 punti rivendicati avrebbe fatto conseguire al Comune il punteggio di 40,40 punti in luogo dei 33,40 assegnati, consentendogli di sopravanzare in graduatoria i Comuni di Santa Maria del Cedro, Molochio, Samo, Varapodio, Belmonte Calabro, Cotronei, Portigliola e Capistrano, e collocarsi in posizione utile per accedere al finanziamento richiesto.

Per quanto sopra, risulta evidente l'assoluta illegittimità ed erroneità dell'attività dell'Amministrazione Regionale.

I.2. Né tantomeno dalle motivazioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 14118 del 21.12.2020, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva e respinta la richiesta di riesame presentata dal Comune di Albidona, con riferimento a tale subcriterio di valutazione A.3., emerge un contrasto con la sopra delineata ricostruzione, ma tutt'al più un'evidente conferma dell'illegittima valutazione operata dalla Commissione di valutazione.

L'Amministrazione regionale ha motivato il punteggio 0 attribuito al Comune di Albidona sul presupposto che *“Per quanto attiene ai criteri di tipo oggettivo si conferma il punteggio assegnato e riportato nella graduatoria trasmessa n data 31.07.2019. In particolare per quanto attiene al sub criterio A.3, si richiama il contenuto del verbale n. 4 del 21.03.2019 e n. 5 del 25.03.2019 laddove*

la Commissione si è determinata nel senso di attribuire il relativo punteggio (del tipo on/off) solo in presenza di riconoscimenti nazionali e internazionali che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali e paesaggistici" (cfr. pag. 20 del Decreto Dirigenziale n. 14118 del 21.12.2020).

Nella seduta del 21.3.2019 (verbale n. 4) la Commissione ha deciso di "rinviare la valutazione del sub-criterio a.3, ritenendolo di tipo on/off immediatamente prima della pubblicazione della graduatoria" al fine di "di verificare quali siano i riconoscimenti ufficiali e/o marchi richiamati nel predetto criterio. A tal proposito, la dott.ssa Angela Vatrano si rende disponibile ad effettuare tale approfondimento e di illustrarne l'esito nel corso delle prossime sedute".

Il successivo verbale n. 5 del 25.3.2019 dà atto che "la dott.ssa Angela Vatrano illustra gli esiti degli approfondimenti su "marchi di qualità" del sub-criterio A.3, fornendo tutte le informazioni utili ai fini della corretta attribuzione dei punteggi. La Commissione stabilisce che il punteggio sarà assegnato solo in presenza di riconoscimenti nazionali e internazionali che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali e paesaggistici".

I.2.a. Dal tenore dei verbali appena menzionati si evince inequivocabilmente che la Commissione ha acquisito il parametro di valutazione contenuto del subcriterio A.3., valorizzando la "presenza di riconoscimenti nazionali e internazionali che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali e paesaggistici", con una **dizione del tutto sovrapponibile a quella prevista dall'Avviso di selezione** ossia "riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale [...] nonché di disposizioni di tutela culturale e/o paesaggistica, che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici-culturali-paesaggistici".

Non si coglie, dunque, alcuna difformità tra il criterio di valutazione previsto dall'Avviso di selezione e quello impiegato dalla Commissione di valutazione.



CLARIZIA ASSOCIATI

Anche la Commissione ha valorizzato, ai fini dell'attribuzione del punteggio in esame, riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale sia in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali e paesaggistici.

Alla luce di tale evidenza, non si comprendono le ragioni che hanno condotto la Commissione ad attribuire al Comune di Albidona un punteggio pari a 0 malgrado quest'ultimo, come sopra rappresentato, abbia conseguito l'adesione di "riconoscimenti nazionali e internazionali che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali e paesaggistici", ossia all'Associazione "Borghi Autentici d'Italia".

Sotto tale profilo risulta, pertanto, inconferente e abnorme la motivazione a sostegno del diniego di revisione del punteggio assegnato dalla Commissione di valutazione, la quale non fornisce alcuna idonea e valida motivazione né tantomeno un adeguato percorso logico-motivazionale utilmente surrogabile in "diniego" all'istanza di riesame, donde anche sotto tale profilo il provvedimento conclusivo del procedimento è illegittimo a fronte dell'evidente difetto di istruttoria e motivazione. In tale prospettiva, non è dato evincere altresì dal verbale n. 4 del 21.3.2019 in quale attività istruttoria si sarebbe concretizzato l'"approfondimento" svolto dalla Commissione volto a "verificare quali siano i riconoscimenti ufficiali e/o marchi richiamati nel predetto criterio" e, né tantomeno l'esito dell'approfondimento svolto, di cui non si dà atto nel verbale della seduta.

Il successivo verbale n. 5 del 25.3.2019 si limita a dare atto sorprendentemente che "*la dott.ssa Angela Vatrano illustra gli esiti degli approfondimenti su "marchi di qualità" del sub-criterio A.3, fornendo tutte le informazioni utili ai fini della corretta attribuzione dei punteggi*" senza in alcun modo rappresentare quali siano "*le informazioni utili ai fini della corretta attribuzione dei punteggi*".

L'operato della Commissione si rivela, dunque, del tutto abnorme, contrario ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità delle operazioni di valutazione.



CLARIZIA ASSOCIATI

I.2.b. Là dove dovesse intendersi che con il verbale n. 5 la Commissione abbia inteso disattendere il tenore del subcriterio A.3., denegando la valenza dell'“adesione all'associazione dei “Borghi Autentici””, tra i “*riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale*”, ai fini dell'attribuzione di 7 punti, l'operato della Commissione sarebbe parimenti illegittimo in quanto, da un lato, si porrebbe in evidente violazione della *lex specialis*, dall'altro, tradirebbe i basilari principi di trasparenza, *par condicio* e pubblicità. Come sopra evidenziato, l'Avviso è chiaro nel prevedere inequivocabilmente l'attribuzione di un punteggio pari a 7 a fronte del possesso di “*riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale*”, tra i quali l'“adesione all'associazione dei “Borghi Autentici””.

La modifica di tale parametro di valutazione, nel senso di ritenere irrilevante un elemento soggettivo espressamente previsto dalla *lex specialis*, vale a concretizzare una indebita integrazione del subcriterio in questione, con la introduzione di un nuovo elemento di valutazione, sconosciuto *ex ante* ai partecipanti alla procedura.

Secondo un principio pacifico nell'ambito delle procedure comparative è precluso alla Commissione modificare e enucleare *subcriteri* di valutazione non previsti dal bando né alterare il peso di quelli contemplati dalla *lex specialis* (cfr. Cons. Stato, III, 10.1.2013, n. 97; 1.2.2012, n. 514; 29.11.2011, n. 6306; TAR Campania, Napoli, VII, 11.6.2019, n. 3176; TAR Perugia, I, 10.12.2019, n. 642).

Sotto tale profilo è conclamata la violazione di tale principio.

Peraltro, nella specie, quanto stabilito dalla Commissione nella seduta del 25.3.2019 (verbale n. 5) (“*La Commissione stabilisce che il punteggio sarà assegnato solo in presenza di riconoscimenti nazionali e internazionali che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali e paesaggistici*”) non potrebbe essere configurato quale attività di mera precisazione della metodologia di attribuzione del punteggio automatico tenuto conto che il subcriterio A.3. già delinea e precisa in concreto quali



CLARIZIA ASSOCIATI

“riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità” sarebbero stati presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio ossia “adesione all’associazione I Borghi più belli d’Italia; conferimento del marchio di qualità Bandiera arancione del Touring Club Italiano; adesione a Borghi Autentici; città slow; ecc.”.

Non solo. Tale attività di integrazione e precisazione del subcriterio A.3. comunque, sarebbe preclusa nella specie tenuto conto che è **avvenuta ad opera della Commissione ad attività valutativa dei progetti presentati dai Comuni partecipanti già avviata e, dunque, a proposte conosciute.**

L’attività di valutazione dei progetti da parte della Commissione ha **avuto inizio nel corso della seduta del 14.03.2019:** come si legge nel verbale n. 1. “*Conclusa la discussione il presidente consegna 35 proposte progettuali*”.

La valutazione dei suddetti progetti è proseguita come risulta dal verbale n. 3 del 19.03.2019: “*La Commissione procede con la discussione del primo gruppo di 35 progetti seguendo l’ordine di protocollo per come consegnati dal RUP. Per ciascuna proposta progettuale è stata effettuata un’analisi valutativa durante la quale i componenti esprimono giudizi sintetici per ciascun criterio di valutazione previsto dall’Avviso de quo astenendosi dall’attribuire pubblicamente punteggi numerici. Ciascun componente si annota in una scheda privata i propri punteggi che verranno caricati su unico file nella fase finale di lavoro.*”.

Tuttavia, **solo nel corso della successiva seduta del 25.03.2019** (verbale n. 5), con riferimento a tale subcriterio A.3 **la Commissione ha stabilito** che “*il punteggio sarà assegnato solo in presenza di riconoscimenti nazionali e internazionali che ne attestino la qualità dell’offerta e dell’accoglienza, anche in un’ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali e paesaggistici*”.

Dunque, tale condotta procedimentale, ove interpretata nel senso di integrare il criterio in esame, si porrebbe in evidente violazione dei principi di *par condicio*, pubblicità e trasparenza, tenuto conto che il contenuto delle proposte progettuali era noto alla Commissione al momento dell’integrazione



del subcriterio in esame, con conseguente effetto discriminatorio nei confronti dei partecipanti e violazione della *par condicio*.

È noto, infatti, che la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della Commissione, non può avvenire dopo l'apertura delle proposte e, men che meno, oltre tale momento del procedimento di gara, è possibile introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione (cfr. Cons. Stato, V, 18.06.2018 n. 3737; 02.08.2016 n. 3481; 3.05.2013, n. 3036; 19 settembre 2012, n. 4971; id., VI, 17.05.2010 n. 3052; id., V, 15.02.2010 n. 810; Tar Latina, 19.09.2019 n. 548; Tar L'Aquila, 11.02.2017 n. 75; Tar Torino, 13.05.2016 n. 639; Cons. Stato, III, 01.02.2012, n. 514; 23.12.2011, n. 6804; id., V, 13.07.2010, n. 4502; 16.06.2010, n. 3806; id., VI, 17.05.2010, n. 3052; 11.03.2010, n. 1443; id., V, 15.02.2010, n. 810).

Del resto, l'esclusione della facoltà, da parte della Commissione, di integrare l'Avviso di selezione mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso, ossia di criteri valutativi, è confermata anche dalla giurisprudenza europea.

A tale proposito, basti richiamare la sentenza 24.01.2008 (proc. C-532/2006) della Corte di Giustizia CE, nella quale si statuisce la necessità che “...*tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte ... infatti i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l'esistenza e la portata di tali elementi ... pertanto un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti ... gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l'intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici*” (cfr. sul medesimo principio anche Corte di Giustizia, sentenza 14 luglio 2016, C-6/15; § 26).



CLARIZIA ASSOCIATI

Peraltro, in applicazione del noto principio del c.d. autovincolo, l'Amministrazione non avrebbe potuto disapplicare le norme della *lex specialis*, ivi compreso il subcriterio A.3., cui si è vincolata autonomamente.

L'Amministrazione, invero, *“in virtù del principio dell'autovincolo e dell'affidamento, è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis in ordine ai requisiti di partecipazione, alle cause di esclusione ed alle modalità di applicazione dei criteri valutativi delle offerte, atteso che il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti”* (cfr. Tar Campania, Sa, I, 08.10.2019, n. 1708; Cons. Stato, III, 25.8.2020, n. 5202; cfr. anche id., IV, 8-5-2019, n. 2991).

Pertanto, nella valutazione della domanda di agevolazione presentata dal Comune di Albidona, l'Amministrazione Regionale avrebbe dovuto attenersi al dato letterale dell'art. 12 del bando, il quale prevede espressamente al sub-criterio A.3 l'attribuzione di n. 7 punti alle proposte presentate da Comuni che hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali a livello nazionale e/o internazionale, tra i quali è espressamente citata **“l'adesione a Borghi Autentici”**.

I.3. Anche a voler interpretare il criterio automatico in esame nel senso che l'inciso *“riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale [...] nonché di disposizioni di tutela culturale e/o paesaggistica, che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici-culturali-paesaggistici”* sia da intendersi riferito non al Comune partecipante, sotto il profilo soggettivo, bensì alla “proposta progettuale” presentata per il conseguimento del finanziamento regionale parimenti emergerebbe parimenti l'assoluta erroneità, illogicità e irragionevolezza della prospettiva valutativa assunta dalla Amministrazione.

Il Progetto Integrato presentato dal Comune di Albidona ha ottenuto il riconoscimento ufficiale della Associazione Borghi Autentici d'Italia, come espressamente rappresentato a pagina 10 del



CLARIZIA ASSOCIATI

“Progetto”, in cui si dà atto che, oltre al disegno per la valorizzazione del centro o nucleo storico, **“il Progetto Integrato prende le mosse da una strategia di rete per la valorizzazione di dodici borghi autentici calabresi (riportata tra gli allegati) elaborata con l’Associazione Borghi Autentici d’Italia. L’innesto tra vision/specializzazione locale e vision/specializzazione sovra-locale determina le condizioni per una forte connotazione del Progetto Integrato e rende concreta e raffinata una complessiva strategia di sviluppo che da un lato pone radici nella comunità e nelle risorse locali e dall’altro crea economie di scala e potenziali reti di diffusione lunga”**.

Il “Progetto” prevede poi, (a pagina 11), che **“Tra gli obiettivi generali riscontrati all’interno della Programmazione Regionale Unitaria 2014-2020, alla luce dell’analisi sopra riportata e coerentemente con la strategia unica e condivisa tra la rete di Borghi Autentici d’Italia, la proposta progettuale del Comune vuole far divenire Albidona un vero e proprio “Borgo Autentico delle Arti”**”.

La proposta, elaborata con l’Associazione Borghi Autentici, prevede dunque **“un’offerta territoriale che intende specializzarsi per favorire un distretto culturale che vivrà di sinergie con gli altri Borghi Autentici del territorio (Comuni di Canna, Alessandria del Carretto, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, ecc.)”** (pag. 12 del Formulario di progetto).

Ed inoltre, **“All’interno della strategia locale e in piena sinergia con la rete dei Borghi Autentici della Calabria, l’Amministrazione comunale riconosce che la mobilità elettrica potrebbe essere una risposta alle problematiche connesse all’accessibilità al borgo e alla fruizione sostenibile del territorio. Le auto e le bici elettriche offrono numerose possibilità di applicazioni a livello comunale, tra le quali: la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte, ecc. La mobilità dolce presenta inoltre grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico, oltre ad essere una potenziale attrattiva per il territorio. Entro il 2020, l’Amministrazione comunale di Albidona, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra Enel X Mobility S.r.l. e l’Associazione Borghi Autentici d’Italia, intende avviare progetti di sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e sperimentare modelli di mobilità”**



CLARIZIA ASSOCIATI

sostenibile con l'obiettivo generale di promuovere lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica, oltre a migliorare la qualità della vita della comunità locale".

Ed inoltre, "La specifica specializzazione tematica del Comune di Albidona come Borgo delle Arti e dei Mestieri diventa, quindi, un tassello di un'offerta turistica differenziata nell'ambito di una più complessiva proposta intercomunale, dal titolo "Per un Borgo più R.I.C.C.O. Rete dell'Identità, della Cultura, della Coesione e dell'Ospitalità. Qualità diffuse nei Borghi Autentici di Calabria". Si veda a tale proposito, tra gli allegati del Progetto Integrato, la strategia complessiva della rete dei Borghi Autentici di Calabria e il protocollo d'Intesa sottoscritto tra i Comuni partecipanti."

Addirittura, il Progetto "Comunità ospitale" acquisito dal Comune di Albidona è un progetto che l'Associazione Borghi Autentici sta realizzando ed implementando in 40 borghi italiani, destinato ad affermarsi come modello di sviluppo di un'offerta turistica, un modello che sarebbe in grado di mettere in valore e comunque preservare una rete di borghi calabresi, proponendo esperienze differenziate sulla base delle peculiarità presenti localmente, sempre all'insegna di qualità, sostenibilità ed emozione e sempre mantenendo al centro le persone, coloro che ospitano e coloro che sono ospitati.

Dunque, come emerge *ictu oculi*, l'intero progetto è stato sviluppato in piena sinergia con la rete dei Borghi Autentici della Calabria e con l'Associazione Borghi Autentici d'Italia.

Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. | DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE | ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO | ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ | VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, PROPORZIONALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.

Il provvedimento impugnato è illegittimo anche sotto ulteriori profili.

II.1. L'art. 12 dell'Avviso prevede, tra gli altri, i seguenti criteri di valutazione:

A. Contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi del Progetto Strategico (max 40 punti);



- il sub-criterio A.1.6 prevede l'assegnazione di max n. 5 punti per la capacità del progetto di *“raggiungere un'elevata qualità tecnica e completezza anche con riferimento all'attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per l'individuazione chiara dei fabbisogni locali e delle procedure di attuazione e gestione degli interventi”*;

- il sub-criterio A.2 prevede l'assegnazione di n. 3 punti per la *“Capacità del progetto di favorire l'accessibilità ecosostenibile, soprattutto delle persone con bisogni speciali, attraverso lo sviluppo dei servizi di orientamento e informazione a carattere innovativo, tenendo conto del rapporto costi/benefici”*;

B. Sostenibilità economica e finanziaria ed efficacia del progetto, (max 20 punti);

- Il sub-criterio B.1 prevede l'assegnazione di n. 5 punti per la *“Capacità del progetto di favorire l'attivazione di ulteriori iniziative imprenditoriali in campo turistico e culturale da parte di soggetti privati”*;

- il sub-criterio B.2 prevede l'assegnazione di n. 5 punti per la *“Capacità del progetto di determinare un impatto socioeconomico, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali”*;

C. Efficienza del procedimento amministrativo in riferimento all'iter realizzativo del Progetto Integrato (max 10 punti).

- il sub-criterio C.1 prevede l'assegnazione di n. 10 punti per la *“Efficacia del procedimento amministrativo comunale con riguardo alla gestione del processo realizzativo del Progetto Integrato. Rispetto dei termini di durata del procedimento amministrativo anche mediante la riorganizzazione degli uffici comunali, la qualificazione dei dipendenti e l'implementazione di strumenti informatici/informativi ai fini della ottimizzazione dei processi”*;

E. Livello di sostenibilità ambientale e di innovazione del Progetto Strategico (max 10 punti)

- il sub-criterio E.1 prevede l'assegnazione di n. 4 punti per le *“Proposte riferite a progetti che contribuiscono al contenimento delle pressioni ambientali e che prevedono interventi di efficientamento energetico”*;

- il sub-criterio E.2 prevede l'assegnazione di n. 6 punti per i *“Progetti che prevedono la*



sperimentazione di modelli innovativi per la gestione delle infrastrutture e dei servizi culturali e turistici, favorendo le sinergie tra i vari soggetti pubblici e con i soggetti privati e del mondo dell'associazionismo”.

In relazione a tali sub-criteri, la Commissione di Valutazione ha erroneamente ritenuto di attribuire al progetto presentato dal Comune di Albidona un punteggio pari a 0.

Con il Decreto Dirigenziale n. 14118 del 21.12.2020 l'Amministrazione Regionale ha, altresì, respinto l'istanza di riesame presentata dal Comune adducendo la seguente motivazione: *“La Commissione richiama il contenuto del verbale n. 6 del 08,04,2019. In particolare, si evidenzia che il progetto di che trattasi, in maniera evidente, ha testi identici che si ripetono in altri progetti. La Commissione ritenendo questo fenomeno un elemento dequalificante delle proposte progettuali, in quanto le priva non solo del carattere di unicità e d'innovatività, ma anche di scarsa rispondenza ai fabbisogni dello specifico territorio, ha deciso con riguardo a questo aspetto e relativamente ai sub-criteri a.1.6; a.2; b.1; b.2; c.1; e.1 ed e.2 di attribuire punteggio pari a zero, ritenendo che la presenza di testi identici non può non influire sul punteggio degli specifici criteri e di conseguenza sulla proposta che rappresenta, di fatto, una situazione sintomatica della mancata contestualizzazione e analisi delle soluzioni progettuali, nonché con l'oggetto e le finalità dell'avviso richiamate all'art. 1”.*

Innanzitutto, non può non evidenziarsi che la motivazione addotta viene riproposta in maniera identica per tutte le istanze di riesame presentate dai vari Comuni e, dunque, la circostanza è di per sé esemplificativa della superficialità dell'operato della Commissione di valutazione.

Tale motivazione si rivela tautologica ed apodittica e non tiene in minimo conto del Progetto presentato dal Comune di Albidona che in ben 85 pagine analizza le sue caratteristiche in modo dettagliato.

Ma non solo. Avendo la Commissione respinto le istanze presentate dai vari Comuni con una motivazione stereotipata, non è possibile ripercorrere l'*iter* logico sotteso alla conclusione assunta dall'Amministrazione Regionale. Al punto che la motivazione resa è come se fosse inesistente.



Infatti, non si comprende come un elaborato di ben 85 pagine, che analizza in maniera dettagliata le caratteristiche di un Comune, descrivendo gli interventi da attuare all'interno della propria specifica cornice territoriale e sociale, possa essere considerato identico ad altri progetti presentati da Comuni diversi, aventi anch'essi le proprie peculiari caratteristiche.

L'unicità e l'originalità dei temi affrontati dal progetto del Comune ricorrente sono, inoltre, accompagnate da un'azione di concertazione e partecipazione volta a realizzare un progetto condiviso con gli abitanti e le associazioni di Albidona. Infatti, sono stati allegati alla proposta presentata alla Regione Calabria le Attività di progettazione partecipata e i Protocolli di intesa con i privati.

Già di per sé tale circostanza evidenzia il difetto di istruttoria e motivazione che connota l'operato della Commissione di valutazione. Invero, se la Commissione avesse analizzato attentamente il progetto presentato, avrebbe certamente apprezzato l'unicità e l'originalità delle proposte elaborate, che mirano a far diventare Albidona un vero e proprio "Borgo Autentico delle Arti", coerentemente con la strategia condivisa con la rete dei Borghi Autentici d'Italia.

Ma anche tralasciando tale profilo, che denota in ogni caso un palese difetto di istruttoria nell'adozione delle determinazioni della Commissione di Valutazione, **la motivazione addotta risulta viziata da eccesso di potere per erroneità dei presupposti e illogicità manifesta.**

L'attribuzione del punteggio pari a zero per i sub-criteri richiamati è, infatti, frutto di **macroscopici errori commessi dalla Commissione di Valutazione** e dell'omessa considerazione della unicità della proposta progettuale del Comune ricorrente, condivisa tra la rete di Borghi Autentici d'Italia, che punta a far diventare Albidona un vero e proprio "Borgo Autentico delle Arti".

II.2. Si evidenzia anzitutto che in relazione al **criterio A.1.6** (max. 5 punti) "*Capacità del progetto di: raggiungere un'elevata qualità tecnica e completezza anche con riferimento all'attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per l'individuazione chiara dei fabbisogni locali e delle procedure di attuazione e gestione degli interventi*", la Commissione ha evidentemente omesso di valutare la capacità del Progetto Integrato del Comune di Albidona di raggiungere qualità e



CLARIZIA ASSOCIATI

completezza nella realizzazione degli obiettivi prefissati, strettamente correlata al percorso di partecipazione messo in campo, funzionale all'individuazione chiara dei fabbisogni locali e delle procedure di attuazione e gestione degli interventi.

Alle pagine 72-75 del Progetto il Comune ha descritto dettagliatamente gli indirizzi di metodo per il progetto, volti a garantire la valorizzazione economica delle aree del borgo antico e quindi delle tradizioni ed identità locali (storiche, culturali, artistiche, artigianali, rurali), delineando le politiche di intervento e gli obiettivi da perseguire nella logica del progetto integrato elaborato con l'Associazione Borghi Autentici.

Pertanto, è irrimediabilmente viziata da eccesso di potere per erroneità dei presupposti e manifesta illogicità la motivazione addotta con riguardo al sub-criterio A.1.6, per la quale il punteggio da attribuire sarebbe pari a zero per mancanza di originalità del progetto.

II.3 Anche in relazione al sub-criterio A.2 (3 punti) *“Capacità del progetto di favorire l'accessibilità ecosostenibile, soprattutto delle persone con bisogni speciali, attraverso lo sviluppo dei servizi di orientamento e informazione a carattere innovativo, tenendo conto del rapporto costi/benefici”*, la valutazione della Commissione è completamente illogica, oltre che errata.

L'accessibilità degli spazi, delle strutture e dei servizi è uno dei requisiti fondamentali della proposta presentata dal Comune ricorrente, che, nell'etica di una corretta progettazione inclusiva, ha intrapreso importanti strategie per la realizzazione di spazi socialmente sostenibili con conseguente raggiungimento di maggiore qualità ambientale e valorizzazione dei beni pubblici.

All'interno della strategia locale e in piena sinergia con la rete dei Borghi Autentici della Calabria, l'Amministrazione comunale ha riconosciuto l'importanza della mobilità elettrica come risposta alle problematiche connesse all'accessibilità al borgo e alla fruizione sostenibile del territorio.

In tal senso, grazie al protocollo d'intesa firmato tra Borghi Autentici d'Italia e Enel Mobility X S.r.l *“si è intrapreso un percorso che porterà, all'istallazione di colonnine elettriche per la ricarica con il fine di rispondere alle esigenze di una domanda di mobilità in continua evoluzione e promuovere comportamenti virtuosi nel territorio e nella comunità locale”*.



CLARIZIA ASSOCIATI

Ne consegue che, anche per tale sub-criterio il Comune di Albidona avrebbe dovuto ricevere un punteggio maggiore di quello assegnato (lo si ripete, pari a zero), risultando *ictu oculi* l'unicità della proposta, condivisa tra la rete dei Borghi Autentici d'Italia.

Né tantomeno potrebbe ritenersi non originale una proposta progettuale predisposta con i comuni aderenti all'Associazione Borghi autentici, proprio in considerazione della condivisione delle medesime linee progettuali.

II.4. Con riferimento al sub-criterio B.1 (5 punti) “*Capacità del progetto di favorire l’attivazione di ulteriori iniziative imprenditoriali in campo turistico e culturale da parte di soggetti privati*”, è del tutto erronea l’attribuzione del punteggio 0.

La proposta del Comune si prefigge l’obiettivo di favorire le iniziative imprenditoriali coinvolgendo l’intero settore di erogazione dei servizi turistici e del mondo del lavoro al fine di stimolare la nascita di nuove imprese.

Tra le varie iniziative che l’Amministrazione Comunale ha proposto di attivare vi sono: l’incentivazione di proposte a tema naturalistico (visite guidate a cura di WWF, CAI) e di didattica ambientale (centri di educazione ambientale); lo sviluppo di itinerari a tema (enogastronomia, turismo religioso, artigianato); la creazione o il potenziamento di strutture ricettive che escludano le grandi catene alberghiere a favore della piccola imprenditoria locale; il rifacimento della viabilità di arrivo alla Casa delle Arti e dei Mestieri.

Le iniziative organizzate con i soggetti operanti sul territorio denotano l’evidente originalità del progetto presentato dal Comune di Albidona. Anche in relazione a questo criterio, dunque, è evidente l’erroneità e illogicità della valutazione della Commissione, che non ha assegnato alcun punteggio alla proposta del ricorrente.

II.5. Anche in relazione al sub-criterio B.2 (5 punti) “*Capacità del progetto di determinare un impatto socioeconomico, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali*”, la proposta del Comune non è stata adeguatamente valutata.

Il progetto presentato ha, infatti, dettagliatamente analizzato le ricadute occupazionali correlate ai



CLARIZIA ASSOCIATI

cinque interventi proposti:

“1. Casa delle Arti e dei Mestieri e Museo dell’Arte Musicale di Albidona

La costituzione del museo darà seguito all’allestimento di un locale di promozione oggettistica artistica da affidare a gestione terza. Ipotesi occupazionale n. 3 addetti;

2. Laboratorio di fotografia ambientale.

Da gestire in partenariato con associazione del territorio.

Ipotesi occupazionale n. 1 addetto

3. Cultural lab sulla lavorazione della pietra mosaici della tradizione artistica della Sibaritide.

Da gestire in partenariato con impresa giovanile.

Ipotesi occupazionale n. 2 addetti

4. Laboratori di liuteria

Da gestire in partenariato con associazione giovanile.

Ipotesi occupazionale n. 2 addetti

5. La Comunità ospitale

Nella comunità ospitale è previsto l’inserimento del tutor dell’ospite, una figura centrale e strategica nel dispositivo di offerta "Comunità Ospitale". Egli rappresenta, all’interno e all’esterno della Comunità locale, il punto di riferimento umano e relazionale fra l’ospite e il contesto sociale del luogo”.

L’originalità e l’unicità della proposta sono di per sé evidenti.

Anche in questo caso appare, dunque, irrimediabilmente viziata l’attività di valutazione della Commissione, che ha ritenuto la proposta priva *“non solo del carattere di unicità e d’innovatività, ma anche di scarsa rispondenza ai fabbisogni dello specifico territorio”*, nonostante l’analisi delle ricadute occupazionali sia strettamente correlata agli interventi proposti dal Comune per la valorizzazione del borgo di Albidona.

II.6. Relativamente al sub-criterio C.1 (10 punti) *“Efficacia del procedimento amministrativo comunale con riguardo alla gestione del processo realizzativo del Progetto Integrato. Rispetto dei*



CLARIZIA ASSOCIATI

termini di durata del procedimento amministrativo anche mediante la riorganizzazione degli uffici comunali, la qualificazione dei dipendenti e l'implementazione di strumenti informatici/informativi ai fini della ottimizzazione dei processi", emerge chiaramente la specificità della proposta del Comune, in cui viene prospettato il rispetto del cronoprogramma, degli interventi preventivati e del QTE, prevedendo a monte tre azioni:

"1. riorganizzazione funzionale degli uffici comunali, interni all'ente: Area Amministrativa; Area Finanziaria; Area Tecnica, a cui è riferita la figura del RUP Ing. Antonio Cersosimo. Nell'ambito degli uffici, sarà attinto personale, con la finalità di creare una task-force tecnico-amministrativa, coordinata dal RUP, che avrà cura di redigere i bandi di affidamento progettazione (per l'avanzamento del livello progettuale) - direzione lavori e sicurezza; di appalto dei lavori; di affidamento della gestione degli immobili riqualificati/completati, nonché di tutti gli atti propedeutici alla perfetta esecuzione dei lavori previsti e alla loro conclusione economicofinanziaria (collaudi, rendicontazioni, etc.);

2. Affiancamento del RUP, con una figura esterna all'ente, di Supporto al RUP, qualificata in materia di sviluppo locale e progettazione integrata, che sappia trasferire il proprio know-how alla task force tecnico-amministrativo, esercitando funzioni di problem-solving, avendo ben chiari passaggi burocratici e procedure a cui assolvere;

3. Non saranno concesse proroghe sui lavori, pertanto sarà prevista l'applicazione di penali esose per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi concordati nel contratto".

Oltre a tale profilo è stato, altresì, evidenziato che il progetto integrato intercomunale elaborato con l'Associazione Borghi Autentici favorisce il continuo incontro e scambio di esperienze e opportune collaborazioni tra amministratori, tecnici comunali e consulenti dell'Associazione e altri esperti, volti a favorire l'efficientamento della macchina pubblica e l'aumento delle competenze di cittadini, funzionari e amministratori.

Anche in questo caso, pertanto, sono manifeste l'erroneità e l'illogicità delle determinazioni della Commissione di Valutazione, che ha ritenuto di attribuire un punteggio pari a 0 in relazione a tale



sub-criterio.

II.7. Ancora, in relazione al sub-criterio E.1 (4 punti) *“Proposte riferite a progetti che contribuiscono al contenimento delle pressioni ambientali e che prevedono interventi di efficientamento energetico”*, la proposta del Comune non è stata adeguatamente valutata.

La strategia proposta di recupero e rifunzionalizzazione del Palazzo Dramisino, infatti, non comporta alcun aumento di pressione ambientale e in tutti gli interventi di messa in sicurezza, rifacimenti, recuperi e manutenzioni, sia dei percorsi che degli immobili, risponde al principio primo di efficientamento energetico, sia in fase di progettazione definitiva che in fase di progettazione esecutiva.

Le numerose prescrizioni adottate, elencate a pagg. 82-84 del Progetto, denotano gli obiettivi nel contesto dei quali il Comune avrebbe attuato l'efficientamento energetico e caratterizzano di unicità e innovatività l'intero progetto. Anche in relazione a questo criterio, dunque, è evidente l'erroneità e illogicità della valutazione della Commissione, che non ha assegnato alcun punteggio alla proposta del ricorrente.

II.8 Infine, con riferimento al sub-criterio E.2 (6 punti) *“Progetti che prevedono la sperimentazione di modelli innovativi per la gestione delle infrastrutture e dei servizi culturali e turistici, favorendo le sinergie tra i vari soggetti pubblici e con i soggetti privati e del mondo dell'associazionismo”*, la valutazione della Commissione è completamente errata e manifestamente illogica.

A pagina 49 del Progetto è indicato il progetto *“La comunità ospitale: gente che ama ospitare”*, elaborato insieme a tutti i comuni calabresi della rete Borghi autentici.

Si tratta di un progetto educativo di gestione collettiva delle attività di promozione del borgo attraverso strumenti di cooperazione sociale.

La strategia alla base del progetto prevede la creazione di una modalità di offerta omogenea, coerente al suo interno, che potrà trovare un proprio coordinamento, eventualmente, attraverso la costituzione di un'Associazione di scopo fra i Comuni della rete dei Borghi autentici di Calabria alla quale potrebbe essere affidata la successiva fase di start up di sviluppo della “Comunità



CLARIZIA ASSOCIATI

Ospitale”.

Si tratta, all’evidenza, di un modello innovativo di gestione, sviluppato insieme alla rete dei Borghi Autentici Calabresi, volto a migliorare la vita nel borgo nonché a creare e migliorare i rapporti di sinergica collaborazione tra cittadini, associazioni, imprenditori ed altri stakeholder.

Pertanto, anche in tal caso non può condividersi la determinazione della commissione di Valutazione, per la quale il punteggio da attribuire sarebbe pari a zero per mancanza di originalità del progetto.

II.9 Per quanto attiene i sub-criteri da A.1.1. ad A.1.5, in relazione ai quali il Comune aveva proposto istanza di riesame, la Commissione di Valutazione ha confermato le valutazioni riportate nella graduatoria provvisoria, limitandosi a motivare come segue: *“In particolare il ricorso non evidenzia alcuna illogicità nell’attività valutativa della Commissione si limita a proporre una autonoma autovalutazione”* (pag. 20 Decreto Dirigenziale n. 14118 del 21.12.2020).

Per quanto detto in precedenza appare evidente, anche in questo caso, il difetto di istruttoria e di motivazione in cui è incorsa l’Amministrazione Regionale, la quale non ha adeguatamente valutato la proposta presentata dal Comune ricorrente in tutti i suoi aspetti. Per una dettagliata analisi delle proposte presentate, si rinvia alle pagine 69-72 del Formulario di progetto.

II.9.1 In relazione al sub-criterio A.1.1 (max 5 punti) *“Capacità del progetto di integrare le diverse tipologie di interventi di cui all’art. 3”*, il Comune nel ricorso amministrativo presentato ha evidenziato l’illogicità della determinazione della Commissione di confermare le valutazioni riportate nella graduatoria provvisoria, ponendo l’attenzione sugli interventi materiali/infrastrutturali rivolti alla Casa delle Arti e dei Mestieri ed al Museo dell’Arte Musicale, sviluppati in collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici d’Italia nella logica di un progetto integrato intercomunale, che mirano ad innalzare il livello culturale della comunità grazie alla possibilità di ospitare manifestazioni, corsi di perfezionamento e altre attività di animazione territoriale.

Ulteriori obiettivi sono quelli di *“riqualificare e rendere più accessibile l’accoglienza mediante il*



CLARIZIA ASSOCIATI

miglioramento del tessuto insediativo, dell'aspetto estetico e viario del borgo, attraverso l'utilizzo di materiali tipici da costruzione e tecniche costruttive tradizionali coerenti con i caratteri morfologici. A tali interventi, si aggiunge la possibilità di migliorare, nel lungo medio-periodo, l'accessibilità al borgo e la fruizione sostenibile del territorio mediante la mobilità elettrica e grazie alle sinergie avviate con Enel X Mobility S.r.l.”.

Sotto tale profilo è, dunque, evidente l'illogicità della motivazione addotta dalla Commissione, che ha respinto la richiesta di riesame presentata dal Comune di Albidona.

II.9.2 In relazione al sub-criterio A.1.2 (max 5 punti) *“Capacità del progetto di favorire forme di specializzazione tematica dell'offerta turistica”*, il Comune nel proprio ricorso ha manifestato l'intenzione, nell'ambito della destinazione integrata della rete dei Borghi autentici della Calabria, di diventare un Borgo delle Arti e dei Mestieri, specializzandosi su un tema identitario e una vocazione del territorio che rischia di scomparire, come già successo in molti altri piccoli comuni italiani.

Anche in tal caso appare illogica la decisione della Commissione di non adeguare il punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria, dal momento che una tale proposta avrebbe dovuto essere valutata nella sua interezza, all'interno cioè della strategia di rete per la valorizzazione di dodici borghi autentici calabresi elaborata con l'Associazione Borghi Autentici d'Italia.

II.9.3 Con riferimento al sub-criterio A.1.3 (max 5 punti) *“Capacità del progetto di prevedere forme di partenariato o proposte intercomunali anche ai fini della futura gestione del Progetto Integrato”*, il Comune di Albidona ha evidenziato come il Progetto Integrato sia l'esito di un'intensa fase di concertazione tra i Comuni calabresi aderenti all'Associazione Borghi Autentici d'Italia atta a promuovere la rete come un'unica “destinazione” di rilevanza regionale, sviluppando una proposta intercomunale.

La collaborazione attiva tra i Borghi autentici di Calabria è, quindi, il perno sul quale è stata definita una visione d'insieme, sinergica e prospettica per generare valore aggiunto nell'uso di tutte le risorse a disposizione, ridando dinamismo e centralità alle singole comunità dei diversi borghi e



sviluppando alleanze tra tutti gli operatori presenti sul territorio (partenariati tra pubblico e privato). Anche in questo caso risulta, dunque, del tutto illogica la decisione della Commissione di respingere l'istanza di riesame confermando il punteggio indicato nella graduatoria provvisoria.

II.9.4 Con riferimento al sub-criterio A.1.4 (max 5 punti) *“Capacità del progetto di favorire l’ottenimento di riconoscimenti istituzionali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale”*, la determinazione della Commissione è del tutto illogica.

Il Comune di Albidona, con il Progetto Integrato presentato, oltre a consolidare e a qualificare ulteriormente la propria presenza nella rete dei Borghi Autentici d'Italia, ambisce ad ottenere ulteriori attestati di rilievo nazionale e/o internazionale relativi alla qualità dell'offerta e dell'accoglienza, in un'ottica di turismo culturale e sostenibile.

Già per la sola associazione del Comune ricorrente ai Borghi Autentici d'Italia, appare manifesta l'illogicità della decisione della Commissione di non accogliere l'istanza di riesame in relazione a questo specifico sub-criterio.

II.9.5 Con riferimento al sub-criterio A.1.5 (max 5 punti) *“Capacità del progetto di raggiungere un livello qualitativo elevato in funzione del programma di investimento”*, il Comune ha proposto un programma di investimento sostenibile volto a *“riportare a nuova vita una parte del borgo antico”*. Con l'investimento pubblico programmato per gli interventi del Progetto Integrato, il Comune ha previsto la realizzazione della Casa delle Arti e dei Mestieri e di un museo dell'arte musicale di Albidona, nonché varie attività elencate a pagina 72 del Formulario di Progetto.

L'alto livello qualitativo del progetto è garantito dalla attività di coinvolgimento e messa in rete degli stakeholder locali, i quali saranno accompagnati/facilitati in un processo di gestione partecipata pubblico-privata dei beni e dei servizi culturali e turistici del Comune di Albidona.

Anche sotto tale ultimo profilo, dunque, è assolutamente illogica la decisione della Commissione di non riconsiderare l'attribuzione del punteggio relativo a tale criterio.

Da quanto sopra esposto consegue che se l'Amministrazione Regionale avesse correttamente



valutato l'istanza di riesame proposta dal Comune di Albidona, quest'ultimo avrebbe certamente ottenuto un punteggio totale maggiore, con relativo miglior posizionamento in graduatoria ed ammissione alle agevolazioni richieste.

III. ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* si desume dai motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* consegue al rischio concreto e immediato correlato all'assegnazione dei finanziamenti ai Comuni che precedono il ricorrente in graduatoria così frustrando irrimediabilmente l'aspirazione del Comune di Albidona al bene della vita correlato al conseguimento del finanziamento in questione.

Si tenga conto che, in difetto della sospensione dei provvedimenti impugnati, i comuni utilmente graduati avvieranno la realizzazione delle proposte progettuali assegnatarie del finanziamento regionale compromettendo definitivamente la possibilità per il Comune di Albidona di realizzare il progetto presentato che evidentemente non potrebbe essere avviato in difetto del contributo pubblico.

Il conseguimento di tale finanziamento per il Comune di Albidona ha risvolti essenziali per la comunità locale e, più in generale, per lo sviluppo del tessuto socio-economico del Comune ricorrente, che conta una popolazione di poco più di 1200 abitanti.

Si propone pertanto istanza affinché l'Ecc.mo TAR, sospenda provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati **eventualmente ordinando alla Regione in via propulsiva un riesame della valutazione operata dalla Commissione** anche alla luce del grave deficit istruttorio che affligge il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

SI CONCLUDE



per l'accoglimento del ricorso e della istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giustizia.

Ai fini della vigente normativa si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 650,00.

Roma, 18 febbraio 2021

Avv. Paolo Clarizia